

## MOZIONE

### Domande di costruzione: snellimento delle procedure a favore degli istanti

del 21 settembre 2015

La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e il relativo regolamento d'applicazione del 9 dicembre 1992 regolano le procedure per l'ottenimento della licenza edilizia.

In particolare, l'art. 9 del regolamento d'applicazione descrive nel dettaglio il contenuto della domanda di costruzione.

L'allestimento di un incarto della domanda di costruzione è particolarmente oneroso, soprattutto in caso di risanamenti di stabili costruiti prima del 1° gennaio 1991.

Il Committente è chiamato a far capo a degli specialisti per l'allestimento di calcoli e attestati, con dei costi non indifferenti, e capita che per motivi diversi la domanda di costruzione viene respinta o, anche se concessa, il progetto non viene realizzato. Il committente in questi casi ha quindi dovuto investire somme importanti (diverse migliaia di franchi) per l'allestimento di calcoli e attestati che di fatto non serviranno a nulla.

In questo senso, appare più opportuno lasciare facoltà all'istante di decidere se produrre alcuni attestati solo quando il progetto è prossimo alla realizzazione. Evidentemente ciò dovrà essere previsto solo per quei calcoli e attestati che non andrebbero a modificare il progetto in modo tale da richiedere un aggiornamento della domanda di costruzione, si pensa in particolare a:

- calcolo dell'isolamento termico;
- attestato di conformità del progetto alle prescrizioni antincendio;
- perizia conforme ai requisiti definiti dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA).

Questa modifica normativa permette al committente di elaborare gli attestati solo quando essi risultano effettivamente necessari (evitando quindi investimenti inutili o magari multipli).

Non va inoltre dimenticato che, posticipando l'elaborazione di calcoli e attestati in una fase più avanzata di progetto, gli stessi saranno più precisi e affidabili.

Da ultimo, la presente modifica non dovrebbe comportare un maggiore impegno da parte degli uffici preposti per la verifica e concessione delle domande di costruzione.

Si ritiene inoltre che l'obbligo di allestire un rapporto contenente "le indicazioni circa l'uso o lo smaltimento di sostanze, prodotti o materiali potenzialmente pericolosi o nocivi alla salute" possa essere abrogato, indicando tuttavia l'obbligo della raccolta separata degli stessi, con relativo controllo sui cantieri da parte delle autorità comunali o cantonali (a dipendenza del tipo e del luogo dell'edificazione).

Sulla base delle considerazioni precedenti si propone al Consiglio di Stato di adottare la seguente modifica normativa nel regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE):

#### **Domanda di costruzione**

##### **b) contenuto**

##### **RLE - Art. 9 lett. i)**

A seconda della natura dell'opera

- il calcolo particolareggiato degli indici d'occupazione e di sfruttamento;
- ~~il calcolo dell'isolamento termico;~~
- il volume degli edifici o impianti;
- il modo di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico;

- negli edifici o impianti artigianali o industriali, il numero delle persone che vi saranno presumibilmente occupate;
- gli atti richiesti da leggi speciali, in particolare l'esame dell'impatto sull'ambiente secondo la relativa ordinanza federale, le dichiarazioni inerenti le emissioni atmosferiche, le sostanze eventualmente impiegate ed i provvedimenti per il risparmio energetico;
- ~~— le indicazioni circa l'uso o lo smaltimento di sostanze, prodotti o materiali potenzialmente pericolosi e nocivi alla salute;~~
- ~~— nel caso di demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991, una perizia conforme ai requisiti definiti dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e allestita da uno specialista che figura nell'elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza nel campo delle bonifiche da amianto della SUVA;~~

## **RLE - Art. 9 lett. I)**

~~L'attestato di conformità del progetto alle prescrizioni antincendio ove prescritto (art. 41d cpv. 3 LE);~~

## **Inizio dei lavori e proseguimento**

### **a) regola**

### **RLE - Art. 23**

<sup>1</sup> (nuovo) al più tardi 30 giorni prima dell'inizio dei lavori devono essere consegnati i seguenti documenti:

- il calcolo dell'isolamento termico;
- l'autocertificazione che l'uso e lo smaltimento di sostanze, prodotti o materiali potenzialmente pericolosi o nocivi saranno trattati e smaltiti ai sensi della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004
- nel caso di demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991, una perizia conforme ai requisiti definiti dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e allestita da uno specialista che figura nell'elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza nel campo delle bonifiche da amianto della SUVA;
- L'attestato di conformità del progetto alle prescrizioni antincendio ove prescritto (art. 41d cpv. 3 LE);  
I lavori non potranno avere inizio prima dell'approvazione di questi documenti da parte degli uffici cantonali competenti.

<sup>2</sup> I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità ...

Cpv. 3-6 come cpv. 2-5 del RLE attuale.

Per il Gruppo PLR

Graziano Crugnola

Badaracco - Brivio - Cavadini - Caprara -

Cedraschi - Celio - Farinelli - Ferrara Micocci -

Gaffuri - Galusero - Garzoli - Gianella - Gianora -

Giudici - Käppeli - Pagnamenta - Pini - Polli -

Quadranti - Schnellmann - Terraneo - Viscardi